

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI - ANNI 2021/22 - 2022/23**

procedura: procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 e dal D.L.77/2021

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 (del decreto legislativo n. 50 del 2016)

CIG: 89407983EA

Sommario

1. PREMESSE	1
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	6
4. DURATA DELL'APPALTO	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA DI PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
8. AVVALIMENTO.....	14
9. SUBAPPALTO	15
10. GARANZIA	15
11. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC.....	16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	24
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	25
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	28
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
25. NORME FINALI.....	45

1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante: Comune di Riccione

--- Codice fiscale 00324360403

--- URL: <https://www.comune.riccione.rn.it>

--- e-mail: lfacondini@comune.riccione.rn.it;

--- RUP Dott.ssa Laura Facondini (nel seguito «RUP»):

1.1.2. Profilo di committente

il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente», di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è: <https://www.comune.riccione.rn.it>

1.1.3. Oggetto della gara

a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione dell'attività motoria per anziani - anni 2021/22 - 2022/23

b) altre informazioni:

--- CIG: **89407983EA**

--- Luogo di esecuzione: **NUTS ITH59**

--- CPV: **92610000-0**

1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:

a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il giorno **29/10/2021 ore 9:00**;

a tale scopo si precisa che:

--- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

--- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;

--- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) la presentazione:

--- deve avvenire esclusivamente con la modalità telematica;

--- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.

1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma telematica di e-procurement

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Emilia-Romagna (per brevità «SATER», nel seguito semplicemente «Piattaforma»), il cui accesso è consentito al link della pagina internet: **<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> o direttamente all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>**

A tale scopo:

-
- a) con la Piattaforma sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

- a) In esecuzione della Determinazione a contrarre, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei servizi di cui al Capo 3:
- mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 e dal D.L.77/2021;
 - con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, dello stesso Codice dei contratti;
- b) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE, sono pubblicati sul Profilo di committente e sulla Piattaforma informatica.

2.1.2. Documentazione a base di gara

Oltre al presente Disciplinare di gara, i seguenti allegati al Disciplinare di gara:

- 1) DGUE (valevole come istanza di partecipazione)
- 2) Modello Attestazione pagamento imposta di bollo Modello
- 3) Scheda possesso requisiti del personale impiegato
- 4) Patto di integrità
- 5) Capitolato prestazionale
- 6) Modello dettaglio per presentazione dell'offerta economica
- 7) Dichiarazione impresa ausiliata
- 8) Dichiarazione impresa ausiliaria

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

2.1.3. Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- a) per quanto riguarda la Piattaforma, i documenti e i manuali sono liberamente consultabili

all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> al menù «Guide all'uso del sistema», link «Manuale d'uso per gli Operatori Economici»;

d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:

--- al numero telefonico **800 810 799** (numero verde solo da telefonia fissa nazionale);

--- all'indirizzo e-mail **info.intercenter@regione.emilia-romagna.it**

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:

--- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;

--- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza;

--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, entro e non oltre 8 (otto) compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;

c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**

d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;

--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;

--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto

delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.2.2. Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali;
- c) salvo quanto disposto nella successiva sezione, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità indicate nella successiva sezione, diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
 - aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - provvedimento di ammissione e di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;
- c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli

Offerenti:

- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all’avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;

2.2.4. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l’aggiudicazione;

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO

Il servizio riguarda la realizzazione di attività motoria per anziani per gli anni 2021/2022 e 2022/2023.

Il progetto deve corrispondere alle seguenti finalità:

- Prevenire le malattie legate alla sedentarietà ed alla scarsa mobilità;
- Favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso corsi di attività motoria (ginnastica dolce).
- Promuovere tra gli anziani corretti stili di vita e metodi di prevenzione per “invecchiare bene”;
- Promuovere l’aggregazione attraverso lo sport e l’attività fisica

Il progetto di attività motoria è rivolto alla popolazione residente nel Comune di Riccione Ultrasessantacinquenne.

Modalità tecnico-organizzative di svolgimento delle prestazioni

L’attività dovrà essere svolta per tre giorni alla settimana, sia in orario mattutino che pomeridiano, con la suddivisione in due turni successivi della durata ciascuno di 1 ora. Ad ogni turno parteciperanno indicativamente 30/35 persone.

I corsi saranno articolati come dettagliato nel capitolato.

L’appalto è costituito da un **unico lotto** poiché la concentrazione in un unico Operatore Economico favorisce le economie di scala, con particolare riguardo ai fattori della produzione “manodopera” ed approvvigionamento materie prime; promuove pertanto la riduzione dei costi che si riverbera direttamente sul costo a carico della Stazione Appaltante.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione Appaltante ed un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei servizi.

Il valore complessivo dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 68.000,00 oltre iva di legge, viene così definito:

Importo a base d'asta	€ 34.000,00 Importo biennale del contratto
Opzioni	€ 34.000,00 Possibilità di rinnovo di 2 anni

Nel dettaglio, si stimano:

- € 34.000,00 iva esclusa come Importo del contratto a base d'asta per 2 anni di servizio;
- € 34.000,00 iva esclusa come possibilità di avvalersi dell'opzione di rinnovo per 2 ulteriori annualità.

I prezzi a base d'asta sono stati calcolati sulla base dei contratti collettivi di settore attualmente in vigore.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8 del 2 aprile 2020, si è pronunciata sulla necessità di indicare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica stabilendo come doverosa l'esclusione da parte della stazione appaltante dell'operatore economico che non abbia provveduto a tale obbligo dichiarativo. Pertanto, risulta necessaria l'indicazione separata dei costi della manodopera nella formulazione dell'offerta economica per ogni operatore economico.

Per quanto attiene agli oneri di sicurezza, vige l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta ed il rischio interferenze.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è di 2 (due) anni.

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Qualora la stazione appaltante ritenga di non rinnovare il contratto, la ditta è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia a sua volta

un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione all'art. 80 del Codice.

6.2. Motivo di esclusione per c.d pantouflage

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012:

- a) è escluso l'Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del Patto di integrità;
- b) l'Operatore economico dichiara di conoscere integralmente tale documento che costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

- Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 1 lett. a)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui:

1) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.

Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

2) nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003);

3) all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B);

4) L’iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5) Se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche essere iscritti nell’apposito registro nazionale.

6) Se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva essere riconosciuti da parte del C.O.N.I.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016

L'operatore economico deve possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria e in sede di gara dovrà produrre la dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attesti tale capacità economica e finanziaria. Nel caso in cui l'operatore economico, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. art. 86, c. 4 del D. Lgs. 50/2016; Tenuto conto del comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 aprile 2021 contenente suggerimenti per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà in quei settori produttivi duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica, il valore della produzione minimo annuo del settore di attività oggetto della prossima procedura di gara non inferiore a € 10.000,00 per ognuno degli ultimi tre (3) anni. Considerato che nelle annualità 2020 e 2021, per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, su disposizione normativa sono stati sospesi o rimodulati i contratti, si chiarisce che per "ultimi tre (3) anni" è possibile considerare n. tre (3) tra i seguenti anni: 2016,2017,2018,2019,2020.

- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, a pena di esclusione deve aver espletato, in almeno due negli ultimi tre anni, almeno tre corsi di almeno 4 mesi ciascuno, analoghi a quello oggetto di affidamento. Considerato che nelle annualità 2020 e 2021, per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, su disposizione normativa sono stati sospesi o rimodulati i contratti, si chiarisce che per "ultimi tre (3) anni" è possibile considerare n. tre (3) tra i seguenti anni: 2016,2017,2018,2019,2020.

Gli istruttori dovranno essere in possesso di diploma ISEF/laurea in scienze motorie o titoli equiparati in base alle tabelle MIUR.

7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e il requisito relativo all'autorizzazione allo svolgimento del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 267/2000 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai "servizi analoghi" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo rimanendo che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e che una parte del requisito deve poter essere dimostrato anche dalle imprese mandanti.

In ogni caso andranno specificate ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del Codice Appalti e s.m.i.

I servizi oggetto del presente appalto non possono essere subappaltati senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

10. GARANZIA

L'aggiudicataria è tenuta a prestare, nelle percentuali stabilite ai sensi dell'art. 103 del Codice Appalti, la cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese.

La cauzione dovrà essere costituita tramite fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, stipulata con primario Istituto bancario/assicurativo, debitamente autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni.

La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Polo educativo avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione può essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo d'appalto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

11. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

11.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti non sono tenuti al pagamento del contributo ANAC visto l'importo del servizio.

11.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:

- a) se l'Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso;
- b) se l'Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
 - creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
 - visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
- c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
- c) l'accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi internet:
 - per la registrazione utente dell'Operatore economico:
<https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente>
 - per l'accesso al servizio dopo la registrazione:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPASS>
- d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
- e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del Capo 14.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

12.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità e nei termini indicati nel presente documento, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
 - non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;
 - prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
 - il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;
- c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
- d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio;
- g) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;

-
- h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di cui al medesimo articolo;
 - i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;
 - l) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera i) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

12.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):
 - mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;

per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente tramite PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni, integrazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto ad ANAC.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

14.1. Documentazione amministrativa

14.1.1. Domanda di partecipazione

La presentazione del DGUE da parte dell'Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

Si specifica che deve essere assolta l'imposta di bollo.

14.1.2. Documentazione richiesta

La documentazione amministrativa (busta A) degli Operatori economici è costituita:

a) dal DGUE con il quale ciascun Operatore economico attesta:

- la qualificazione giuridica;
- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione;
- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione;
- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici;
- le condizioni relative all'avvalimento;
- le condizioni relative al subappalto;

b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:

- la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo;
- la garanzia provvisoria;
- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC;

- Patto di integrità;
 - l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC;
 - Attestazione di sopralluogo;
- c) dalla eventuale documentazione integrativa e a corredo.

14.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al presente Disciplinare.

14.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento sono riassunte unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

- a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive e ricarica sulla stessa Piattaforma;
- b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti speciali che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda cooptati, nonché dai subappaltatori;
- d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) l'eventuale documentazione integrativa deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

14.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE

Nella compilazione del DGUE:

- a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
 - la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;

- il proprio PASSOE;
- b) relativamente alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
 - all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda subappaltatore);
 - alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;
- d) l'eventuale documentazione integrativa, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:
- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
 - di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente;

--- ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;

- e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri:
 - di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
 - di conferimento di procure o dichiarazioni sostitutive dei procuratori;
- i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
- l) in caso di procedura di fallimento: provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;
- m) nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- n) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

15.1. Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, **il Progetto organizzativo della gestione** del servizio oggetto di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nel Capitolato speciale e deve essere redatta secondo i criteri di valutazione meglio

successivamente indicati, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto Domanda di partecipazione.

Il documento **Progetto** non dovrà essere superiore a 10 **fogli** in formato A4, Arial 11, interlinea 1,5. Le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione. Si precisa che il suddetto Progetto dovrà riportare l'indicazione delle lettere (A,B,C,D,E,F,G) indicate tra i criteri di valutazione oltre a dover esplicitare la propria offerta personalizzata per singolo sub criterio.

Gli Allegati non dovranno essere superiori a 15 fogli in formato A4, Arial 11, interlinea 1,5, oltre ai 35 fogli indicati in precedenza per il Progetto. Il Progetto e gli allegati dovranno essere inseriti in una unica cartella zippata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 per "il punteggio tecnico complessivo".

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

d) l'indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

18.1. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

18.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Punti 80 MAX

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n°	criteri di valutazione	punti max	lettere	sub-criteri di valutazione	D - punti max
A	Esperienza	25	A.1	Esperienza Specifica nel servizio oggetto di gara	15
			A.2	Esperienza in servizi analoghi	10
B	Organizzazione del servizio e gestione delle attività	45	B.1	Figure professionali individuate per l'espletamento del servizio <i>Il punteggio è assegnato in riferimento ai <u>titoli ed alle esperienze nel settore di gara, del personale che si intende mettere a disposizione nel servizio</u></i>	15

				<u>(cfr. dettaglio busta tecnica – CV profili professionali)</u>	
			B.2	Modello organizzativo complessivo proposto (es. programmazione sostituzioni, emergenze, ecc.)	5
			B.3	Organizzazione delle attività rivolte agli anziani con riferimento al raggiungimento degli obiettivi del servizio	25
C	Offerte migliorative rispetto ai minimi standard previsti nel capitolato tecnico	10	C.1	Migliorie e servizi aggiuntivi	10
	Totale	80			80

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei *sub*-criteri indicati nella tabella è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio), variabile fra 0 (zero) e 1 (uno).

Nell’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli Commissari, dove non è riportato in tabella un punteggio specifico, verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

1	Ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono

0,70	Discreto
0,60	sufficiente
0,50	Quasi sufficiente
0,40	Insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	Quasi del tutto assente – quasi del tutto negativo
0,10	Negativo
0	Assente – Completamente negativo

Non sono ammesse offerte parziali.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

18.4. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica - Punti 20 MAX

L’offerta economica verrà valutata secondo la formula del prezzo minimo:

$$P = P_{Max} * (V_{minOff} / V_{off})$$

Dove:

PMax corrisponde al punteggio massimo

VminOff corrisponde al valore minimo offerto

Voff corrisponde al valore offerto

Non sono ammesse offerte parziali.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

18.5. Metodo per il calcolo dei punteggi totali

Il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale a Pt + Pe dove:

Pt= somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica

Pe= somma dei punti attribuiti all’offerta economica

18.6. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta:

- a) a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica il punteggio ottenuto dall'Offerta economica.
- b) sulla base di tale punteggio totale è formata la graduatoria provvisoria;
- c) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
- d) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio;

-
- le sedute della Commissione giudicatrice dedicate alla valutazione dell'**Offerta tecnica**;
- l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
- f) gli Offerenti possono partecipare a distanza alle sedute pubbliche mediante la cosiddetta «seduta virtuale», collegandosi in remoto alla Piattaforma telematica con le modalità e alle condizioni previste dal «Manuale per gli Operatori economici - Seduta virtuale» secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di prima ammissione sono esclusi:

- a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
- è pervenuta dopo il termine perentorio, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avalimento.

19.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altri vizi irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 19.1.2, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

-
- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
- e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
- f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- g) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC.

19.2. Conclusione della fase di ammissione

19.2.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli Offerenti:

-
- a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante;
 - b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
 - d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

19.2.2. Elenco delle ammissioni e delle esclusioni

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
- b) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni e le ammissioni sono rese note mediante la pubblicazione sul Profilo di committente entro 2 (due) giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e sono comunicate a tutti gli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

19.2.3. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

Se vi è un solo Offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte possono essere omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta tecnica** e dell'**Offerta economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice. In tal caso:

a) non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) è responsabile della valutazione delle offerte tecniche;
- c) una volta nominata, i relativi componenti sono resi noti nota mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti.

21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1. Gestione delle Offerte tecniche

21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche

- a) la Commissione giudicatrice:
 - procede, in **seduta pubblica**, all’apertura delle Buste dell’**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
 - provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’**Offerta tecnica**, qualora ne sia stata effettuata la stampa per la messa a disposizione della Commissione;
 - dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
- b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

21.1.2. Esame di merito dell’Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’**Offerta tecnica**, alla valutazione

degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di valutazione indicati in precedenza nel presente atto;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;

c) sono escluse le offerte:

--- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;

--- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;

--- peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;

--- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.

21.1.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;

b) ad effettuare le adeguate verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;

c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta tecnica** sono allegate al verbale.

21.2. Apertura delle Offerte economiche

21.2.1. Apertura dell'Offerta economica

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi in **seduta pubblica**, procede all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 21.2.2.

21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 21.2.1, lettera d).

21.2.3. Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 21.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo applicando la formula di cui al punto 18.4

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento prezzo pari o superiore ai quattro quinti del

punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo
(nel caso di specie pari o superiore a 16 su un totale di 20);

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi
(nel caso di specie pari o superiore a 64 su un totale di 80);

- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
- gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti;
- è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'Offerente che ha presentato la migliore offerta risultata prima nella graduatoria e la seduta pubblica è dichiarata chiusa;
- e) le operazioni e gli adempimenti di cui al presente articolo possono essere effettuati dalla Commissione giudicatrice oppure dal seggio di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Disciplina della verifica

22.1.1. Modalità di verifica delle giustificazioni

Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 21.3, lettera a), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

- a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 22.2;
- b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;

-
- d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
 - e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del punto 22.1.2;
 - f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
 - g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione senza ulteriore adempimento;
 - h) il RUP escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni se l'Offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla lettera b);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera g).

22.1.2. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

Se alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni:

- a) la miglior offerta classificatasi nella graduatoria risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
- b) la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
- c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
- d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1. Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:

- a) verifica la proposta di aggiudicazione accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della

successiva lettera b);

- b) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del motivo di cui al comma 4 dello stesso articolo) e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
- d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- f) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
- g) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
- se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera g);
- h) sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica.

23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice;
- c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.
- e) la Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla Lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

23.1.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto, completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo

clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'Offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);

- c) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non tengono e non possono tenere conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

- a) non può essere stipulato prima che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;

23.2.2. Stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza, consistente in un apposito scambio di lettere commerciali.

23.2.3. Responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, in qualità di gestore ed esecutore dell'attività in oggetto, gestisce il servizio affidato in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge e pertanto è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle predette attività liberando in ogni caso e a pieno titolo la Stazione appaltante.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere il relativo rischio di impresa stipulando:

2.1 apposita e idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione per il rischio di Re-sponsabilità civile verso terzi ed operai (RCT/O) che tenga indenne l'Assicurato (Aggiudicatario), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ovvero in dipendenza dell'espletamento del servizio in oggetto. Dovranno essere espressamente inclusi i danni da somministrazione di prodotti alimentari in genere.

In ogni caso la Stazione appaltante è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni a cose e/o persone che possano comunque derivare dallo

svolgimento delle attività oggetto di contratto e dall'uso dei beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Stazione appaltante

23.3. Cessione del credito e Cessione del contratto

23.3.1. Cessione del credito

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 espressamente richiamata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, dovrà comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Operatore Economico medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Operatore Economico agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

23.3.2. Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice dei contratti, è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Non sono considerate cessioni le modifiche della sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione circa la modifica di ragione sociale.

23.4. Fallimento dell’Operatore Economico o morte del titolare

Il fallimento dell’Operatore Economico comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

Qualora l’Operatore Economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell’art. 110 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;

--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice dei contratti.

24.4. Penali

In caso di inadempienze la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di contestare i fatti all'operatore economico aggiudicatario e di applicare delle penali, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

In particolare, la stazione appaltante può applicare le seguenti penalità, che costituiscono un elenco meramente esemplificativo:

1. Penale di € 500,00 all'ora, in caso di inosservanza degli orari di apertura dei servizi, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione;
2. Penale da € 50,00 ad € 250,00, per ogni singolo episodio secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, in caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;

24.5 Risoluzione per inadempimento

L'Operatore Economico dovrà espletare il servizio in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare e nel Capitolato.

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico tramite pec, oltre a quanto già disciplinato all'art. 108 comma 2 del Codice dei Contratti nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero siano irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Operatore Economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- b) in caso di sospensione/revoca/annullamento dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) l'operatore economico incorra in più di 3 penali, anche di natura diversa, durante il periodo di vigenza del contratto ovvero qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'operatore economico raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore

massimale del presente appalto;

- d) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- e) insolvenza dell'Operatore Economico riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;
- f) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) mancato inizio del servizio nei termini convenuti ovvero sospensione del servizio da parte dell'operatore economico senza giustificato motivo;
- i) rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- l) subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal contratto e dalla legislazione vigente;
- m) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- n) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge;
- o) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sm;
- p) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- q) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti, salvo l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016;
- r) violazione del patto di integrità;
- s) mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria del CCNL, CCI e degli accordi integrativi nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro e di quelle relative alla sicurezza
- t) mancato rispetto del termine assegnato per l'adempimento;
- u) fallimento dell'Operatore Economico;
- v) perdita di validità della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa;
- z) perdita di validità della polizza assicurativa.

Fuori dei casi sopra previsti, la Stazione Appaltante, accertato l'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Cod. civile, assegna, ai sensi dell'art. 1454 del Cod. civile, all'Operatore Economico un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento; decorso inutilmente detto termine il contratto si risolve di diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, l'operatore economico si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'operatore Economico, lo stesso è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra Impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione del contratto e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico in sede di offerta.

APO 25. NORME FINALI

25.1. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

25.2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

a) L'istanza di partecipazione (o DGUE valevole come istanza) deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

--- se assolta in modo virtuale, indicando sull'istanza o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

--- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del

2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;

--- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TG3», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;

--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'istanza prima del suo caricamento sulla Piattaforma, oppure indicando sull'istanza data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'istanza di partecipazione; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

25.3. Accesso agli atti

25.3.1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;

b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;

c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

25.3.2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono di segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;

b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle

parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);

- c) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- e) la deroga di cui al presente punto 25.3.2 non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

25.3.3. Verballi

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

- a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
- b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, se dotati di rappresentanza legale o se direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte dei richiedenti;
- e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di valutazione ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis"; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all’articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l’applicabilità dell’articolo 1355 del codice civile.